

Direzione Centrale Entrate  
Direzione Centrale Pensioni

**Roma, 23/03/2012**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 44**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio  
dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre-2011.**

**SOMMARIO:** *Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2012. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.*

**Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2012.**

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (all. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata fissata al 2,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile.

**Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

L'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali **(1)**.

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura del 2,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

**Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.**

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In relazione a ciò la misura dell'interesse del 2,50% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2012.

A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

**(1)** [Circolare n. 88 del 9 maggio 2002](#)

Il Direttore Generale  
Nori

*N.d.r. – Allegato n. 1 omesso*

Tasso interessi legali	Periodo di validità	
5%		fino al 15/12/1990
10%	dal 16/12/1990	al 31/12/1996
5%	dal 1/1/1997	al 31/12/1998
2,5%	dal 1/1/1999	al 31/12/2000
3,5%	dal 1/1/2001	al 31/12/2001
3,0%	dal 1/1/2002	al 31/12/2003
2,5%	dal 1/1/2004	al 31/12/2007
3,0%	dal 1/1/2008	al 31/12/2009
1,0%	dal 1/1/2010	al 31/12/2010
1,5%	dal 1/1/2011	al 31/12/2011
2,5%	<b>dal 1/1/2012</b>	